

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/21 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Componente elettronico contenuto in un alloggiamento rettangolare di plastica (la cosiddetta «cartuccia»), avente dimensioni di 35 × 33 × 4 mm.</p> <p>La cartuccia consiste in una scheda a circuiti stampati con circuiti integrati (memorie ROM e flash), elementi passivi (condensatori, resistenze) e diversi spinotti di contatto.</p> <p>La ROM comprende un programma applicativo (un videogioco) e non può essere modificata né aggiornata dall'utente. La memoria flash è usata per registrare i dati generati durante il gioco, come le preferenze o i livelli raggiunti e i punteggi.</p> <p>A causa della sua forma speciale e degli spinotti di contatto appositamente configurati, la cartuccia può essere usata solo con una marca e un tipo specifici di console e apparecchi per videogiochi della voce 9504.</p> <p>Cfr. figura (*).</p>	9504 50 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 del capitolo 95 e del testo dei codici NC 9504 e 9504 50 00.</p> <p>Oltre alla memoria flash, la cartuccia contiene anche una ROM con il videogioco. La memoria flash serve solo a registrare le informazioni necessarie al gioco, come le preferenze, i livelli raggiunti e i punteggi. La cartuccia può essere usata solo per giocare con una console per videogiochi. Di conseguenza la classificazione come supporto per la registrazione del suono o per simili registrazioni della voce 8523 è esclusa (cfr. anche il sesto paragrafo, lettera f), delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8523).</p> <p>Poiché la cartuccia è una parte o un accessorio idoneo all'uso esclusivamente o principalmente con una console per videogiochi della sottovoce 9504 50, va classificata al codice NC 9504 50 00 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9504, paragrafo 2, terzo comma).</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo

